

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI
MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.**

del Sig. **POZIELLO ADOLFO** (.C.F. PZLDLF86A25F799H),
rapp.to e difeso g.m. a m. del presente atto dall' avv. Michele
D'Alterio (C.F. DLTMHL70D12F839U), e con lo stesso elett.te
dom.to in Roma alla P.zza Martiri di Belfiore n. 2 presso l'avv.
Leopoldo di Bonito
FAX 0817612211
PEC micheledalterio@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Avverso e per l'annullamento – previa sospensiva

a)del giudizio “non idoneo al servizio di Polizia” reso in data
18.7.17 dalla Commissione Medica nominata con DM 333-
B/12F.5(15) del 21 giugno 2017, per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici dei candidati al concorso pubblico, per esami, a 320
posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con
decreto 17 dicembre 2015 e pubblicato nella GURI – 4^ Serie
speciale – “Concorsi ed esami” n. 98 del 22 dicembre 2015;
b)di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e
conseguente, ivi compreso il provvedimento di esclusione dal
concorso.

FATTO

Con decreto del 17.12.15 il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio (doc. all. 2).

Il ricorrente ha partecipato al concorso, sostenendo e superando la prova scritta; pertanto, ai sensi dell'art. 14 del bando, è stato sottoposto alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti per l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

All'esito di tali accertamenti, la Commissione Medica preposta ha espresso il giudizio quivi impugnato di "inidoneità al servizio di Polizia" per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30.6.03 n. 198: "*Discromatopsia ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. c*", (doc. all. 1).

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno, pertanto, annullati per i seguenti

MOTIVI

**1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3
COMMA 1 LETT. C) DEL D.M. 30.6.03 N. 198 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI
CONCORSO – ECCESSO DI POTERE – ERRONEITA'
DELL'ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE –
TRAVISAMENTO – CONTRADDITTORIETA' –
ILLOGICITA'**

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 198/03, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica ivi elencati, tra quali rientra il “sensu cromatico e luminoso normale”.

Al ricorrente è stata erroneamente diagnosticata la carenza del sensu cromatico normale, avendo la Commissione Medica accertato una presunta “Discromatopsia”.

Tale giudizio trova perentoria smentita nelle risultanze degli accertamenti ai quali il ricorrente si è sottoposto in data 31.7.17 presso l'ASL NAPOLI 2 NORD – Distretto Sanitario n. 40, che hanno attestato la presenza di un “sensu cromatico nella norma” (doc. all. 3).

Ma vi è di più.

Il giudizio quivi impugnato si pone anche in stridente contrasto con i giudizi di idoneità espressi dalla medesima Amm.ne in occasione di concorsi analoghi ai quali il ricorrente ha partecipato negli anni passati.

Più precisamente, il ricorrente è risultato idoneo agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sia del concorso pubblico indetto con D.M. 10.3.14 per il reclutamento di n. 80 posti di Commissario di Polizia di Stato (doc. all. 4), sia del successivo concorso pubblico indetto con D.M. 26.2.15 sempre per il reclutamento di n. 80 posti di Commissario (doc. all. 5).

E' di solare evidenza, pertanto, che la Commissione Medica è incorsa in un errore nella diagnosi certificando una "Discromatopsia" di fatto inesistente.

Fermo restando il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, appare opportuno segnalare (per completezza difensiva ed in via del tutto subordinata) che Codesto Ecc.mo TAR (in fattispecie riguardante un concorso per il reclutamento di n. 2800 agenti della Polizia di Stato) ha addirittura statuito che anche una "*lieve alterazione del senso cromatico*" non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera c) più volte citato, concludendo per l'idoneità del soggetto interessato (cfr. sentenza Sez. I TER n. 9485 del 16.11.12).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il "fumus" è evidente

Sussiste, altresì, danno grave ed irreparabile, poiché al ricorrente viene preclusa la prosecuzione del concorso.

ISTANZA PER MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

Considerato che le prove orali sono previste per il prossimo **mese di settembre**, si chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente sospenda con decreto monocratico gli effetti dell'atto impugnato fino alla Camera di Consiglio per la discussione della domanda cautelare, disponendo contestualmente la riammissione con riserva al concorso.

P.Q.M.

Previa sospensiva, e previa concessione delle misure cautelari ex art. 56 C.P.A., accogliersi il ricorso con ogni conseguenza di legge.

Trattandosi di concorso pubblico finalizzato all'assunzione, il contributo unificato è di Euro 325,00.

Avv. Michele D'Alterio

Il sottoscritto avv. Michele D'Alterio, difensore di POZIELLO ADOLFO, dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 53/94, dall'Ufficio Postale di Giugliano in Campania (NA), sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Avv. Michele D'Alterio